

STATUTO “ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE COLLEGIUM MUSICUM”

Art. 1. Denominazione

1. E' costituita una libera Associazione Musicale e Culturale sotto la denominazione: “Collegium Musicum” con sede a Pieve di Soligo, in via Sartori, 47.
2. L'associazione è apolitica, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, età, ha durata illimitata nel tempo ed è senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap.III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

Art. 2. Finalità

L'Associazione Musicale “Collegium Musicum” persegue le seguenti finalità:

1. Diffondere la cultura musicale e artistica.
2. Promuovere la pratica strumentale e vocale.
3. Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;

Art. 3. Attività istituzionali

L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, intende promuovere in particolare:

1. Attività culturali quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concerti, lezioni-concerto.
2. Attività di formazione quali corsi di aggiornamento, perfezionamento teorico/pratici per educatori e insegnanti;
3. Corsi di musica per bambini, ragazzi ed adulti. Corsi di musica sia a livello amatoriale che insegnamenti nelle materie musicali principali ed in quelle complementari, dando la possibilità a coloro che li frequentano di proseguire i propri studi presso i licei musicali ed ai Conservatori di Musica Statali.
4. L'acquisto e la vendita di strumenti musicali e materiale didattico necessario per perseguire gli scopi istituzionali ai precedenti artt. 2 e 3, nonché le attività ricreative ritenute necessarie dal Consiglio Direttivo per promuovere o facilitare l'inserimento e l'apprendimento educativo dei partecipanti.

Art. 4. Soci

Gli iscritti all'associazione si distinguono in:

1. Fondatori: coloro che hanno originariamente costituito l'Associazione. Sono membri di diritto e sono esonerati dal versamento della quota di ammissione e delle successive quote annuali.
2. Ordinari: persone che aderiscono all'Associazione e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo ed eventuali quote aggiuntive necessarie allo svolgimento di attività specifiche in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Per il minore d'età è richiesta l'autorizzazione scritta di almeno un genitore che lo rappresenta.
3. Sostenitori: le persone che prestano la loro opera, su incarico del Consiglio Direttivo, in qualità di esperti o in attività di organizzazione e promozione associativa e le persone che sostengono economicamente l'Associazione. La quota associativa si intende comunque assolta con la prestazione della loro attività o del loro sostegno.
4. Onorari: persone, enti o istituzioni che contribuiscono in maniera determinante, con la loro opera professionale o il loro sostegno ideale ovvero economico allo sviluppo dell'associazione. Hanno gli stessi diritti dell'associato ordinario; tuttavia, sotto il profilo dei doveri, sono esonerati dal versamento della quota di ammissione e delle successive quote annuali.

Art. 5. Diritti e doveri degli associati

1. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Con la domanda di iscrizione il nuovo socio si impegna a rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le delibere degli Organi Sociali.
2. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Il nuovo associato ordinario è tenuto a versare la quota di ammissione ed eventuali quote aggiuntive nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo entro un mese dalla comunicazione dei provvedimenti di ammissione, pena l'annullamento della stessa ammissione. Le quote associative non sono rimborsabili.
4. L'associato ordinario e/o sostenitore può essere eletto membro del Consiglio Direttivo, partecipa di diritto alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione ed in tali sedi ha diritto di parola e di voto.
5. E' socio onorario di diritto l'Ente Ecclesiastico Collegio Vescovile Balbi Valier” nella figura di un suo rappresentante o delegato.

Art. 6. Perdita della qualità di associato

1. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio della associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.
2. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Consiglio Direttivo e/o al Collegio dei Probiviri.
3. La qualità di associato ordinario e/o sostenitore si perde per dimissioni, per morosità, per espulsione, per mancata prestazione d'opera o per decesso.
4. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
5. La morosità è accertata dal Consiglio Direttivo e può essere dichiarata dopo trenta giorni dal secondo richiamo espresso senza che l'associato abbia provveduto al versamento della quota dovuta.
6. L'espulsione dell'associato è dichiarata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7. Organi dell'associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. l'Assemblea dei soci;

- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Provirati (se nominato).

Art. 8. Assemblea dei soci

- 1) L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' composta dai soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale e da tutti gli altri soci. Tutti i soci hanno diritto ad un voto. L'assemblea è convocata almeno due volte all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto degli associati.
- 2) La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 8 giorni prima della data dell'assemblea.
- 3) In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
- 4) L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
- 5) L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a) elegge il Consiglio Direttivo;
 - b) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- 6) L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 9. Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 membri.
- 2) Sono membri di diritto i soci fondatori.
- 3) Gli altri membri sono eletti dall'Assemblea dei soci.
- 4) Il Consiglio Direttivo si compone di:
 - a. un Presidente;
 - b. un Vice Presidente
 - c. un Segretario;
 - d. Consiglieri semplici.
- 5) Le cariche di cui al precedente comma 4 sono decise all'interno del Consiglio Direttivo.
- 6) I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
- 7) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione Musicale "Collegium Musicum". Si riunisce in media due volte all'anno ed è convocato da:
 - a. il Presidente;
 - b. da almeno 2 componenti, su richiesta motivata.
- 8) Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- 9) Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - a. delibera la convocazione della assemblea generale dei soci;
 - b. cura il raggiungimento degli scopi dell'Associazione Musicale "Collegium Musicum";
 - c. formula il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, sottoponendoli poi, all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- 10) Esegue le delibere e le linee programmatiche approvate dall'Assemblea Generale per quanto di sua competenza;
- 11) Definisce i programmi dell'attività dell'Associazione Musicale "Collegium Musicum" e provvede a quanto necessario al suo buon funzionamento;
- 12) Delibera i regolamenti delle varie attività ed in particolare il regolamento interno.
- 13) Delibera le spese ordinarie e straordinarie;
- 14) Approva l'ammissione dei nuovi soci ordinari e sostenitori e ne decide, con motivata delibera, l'eventuale esclusione per le motivazioni di cui all'art. 6;
- 15) Fissa la quota associativa annuale dei soci più eventuali quote aggiuntive.
- 16) Determina il contributo spese di funzionamento che i soci devono sostenere per poter partecipare ai corsi e alle altre attività dell'Associazione Musicale "Collegium Musicum";
- 17) Conferisce e revoca l'incarico agli esperti e agli altri collaboratori, disponendone l'iscrizione come soci sostenitori;

Art. 10. Presidente

1. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.
2. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.
3. Conferisce ai soci o a terze persone delega e/o procura anche speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
4. Il Presidente investe il ruolo di Direttore artistico il quale, sulla base delle direttive ricevute dal Consiglio, sovrintende all'attività artistica dell'Associazione.

Art. 11. Segretario

Il Segretario dura in carica cinque anni. Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo dell'associazione e mantiene aggiornati i registri. E' incaricato della contabilità generale delle entrate e delle uscite dell'associazione e provvede al pagamento delle spese regolarmente documentate e agli incassi direttamente o tramite delega a terzi approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 12. Risorse

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) i contributi degli aderenti: sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare;
 - b) le donazioni e lasciti: sono accettate dall'Assemblea che delibera circa la loro utilizzazione, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.
 - c) rimborsi;
 - d) elargizioni in denaro;
 - e) ogni altro tipo di entrate.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13. Bilancio

1. L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 giugno di ogni anno mentre il bilancio preventivo entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 14. Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea Generale e nomina al proprio interno il Presidente del Collegio; sono scelti dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

I Probiviri durano in carica 5 (cinque) anni, possono essere rinominati e non potranno ricoprire alcuna altra carica all'interno dell'associazione.

Ogni iscritto che ritenga sia stata violata una norma dello statuto o commessa una infrazione disciplinare o commesso un atto lesivo dell'integrità morale dell'associazione, può promuovere con ricorso formale il procedimento disciplinare avanti al Collegio dei Probiviri.

Il procedimento a carico del socio presunto colpevole del fatto si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, secondo la normativa regolarmente approvata dal Consiglio Direttivo.

Le sedute del Collegio di Probiviri non sono pubbliche. Le decisioni assunte, registrate su apposito verbale interno, vengono tempestivamente depositate nel loro dispositivo finale presso la sede sociale e prevedono le seguenti misure disciplinari:

- 1) il richiamo, sotto forma di addebito formale, per i casi di lieve entità;
- 2) la sospensione, per le mancanze o in caso di recidiva o svolgimento di attività contrastanti con le direttive degli organi societari, qualora ciò non comporti l'espulsione;
- 3) l'espulsione, per gravi infrazioni o indegnità.

In tutti i casi previsti dal precedente comma, l'interessato ha il diritto di far pervenire al Collegio le proprie controdeduzioni motivate, entro dieci giorni dalla contestazione dei fatti, a sua discolpa.

Art. 15. Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 16. Disposizione finale

Per qualsiasi controversia sorta in sede sociale, i soci si impegnano a non adire altra autorità, compresa quella giudiziaria, se non nei casi inderogabilmente previsti dalla legge.

Essi sono pertanto tenuti a ricorrere preventivamente al Collegio dei Probiviri in caso di controversie riguardanti l'attività dell'Associazione, l'applicazione dello Statuto, i rapporti con le altre associazioni, nonché per i rapporti tra i soci stessi.

Il Collegio dei Probiviri si esprimerà nel merito dell'istanza ricevuta nel termine massimo di sessanta giorni. Per le questioni non risolvibili dal Collegio dei Probiviri, circa le quali esso si ritiene motivatamente incompetente, le parti si rimetteranno al giudizio insindacabile di un arbitro, nominato dal Collegio dei Probiviri tra le categorie professionali che presentano i requisiti per esprimere un giudizio equo e competente.

Art. 17.

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.